



Sentenza n. 105 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 9 marzo 2022, deposito del 22 aprile 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze n. [36](#) e [45 del 2021](#)

parole chiave:

DOPING – DOLO SPECIFICO – DELEGA LEGISLATIVA

disposizioni impugnate:

- art. 586-*bis* del [regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1938](#)
- art. 2, comma 1, lettera d), del [decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21](#)

disposizione parametro:

- art. 76 della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale parziale

Con due distinte ordinanze, la Corte di cassazione, sezione terza penale, e il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Busto Arsizio hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 586-*bis* del Codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 21 del 2018.

Alla base delle censure dei giudici rimettenti vi è la considerazione secondo la quale l'articolo 586-*bis* Codice penale, nella parte in cui, al settimo comma, prevede l'espressione: «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», determinerebbe una parziale *abolitio criminis*, in violazione dei principi e criteri direttivi dettati dall'art. 1, comma 85, lettera q), della legge n. 103 del 2017, con il quale il Governo era stato delegato a trasferire all'interno del Codice penale talune figure criminose **già contemplate da disposizioni di legge, senza però modificarne le fattispecie incriminatrici.**

Per risolvere la questione di legittimità costituzionale, la Corte procede ad effettuare una vasta ricostruzione dell'evoluzione della normativa finalizzata a contrastare il fenomeno del doping. Sulla base di tale ricostruzione, viene evidenziato come nel corso del tempo si fosse formato un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per integrare il reato di commercio di sostanze dopanti, fosse necessario il solo dolo generico, eventualmente aggravato dal fatto che tale commercio era realizzato al fine di alterare le prestazioni agonistiche di uno o più atleti (dolo specifico). La disposizione censurata dalle ordinanze di rimessione interviene su tale consolidato assetto normativo e giurisprudenziale, poiché l'art. 586-*bis* del Codice penale, come modificato dal citato decreto legislativo, **restringe i casi di punibilità del reato di illecito commercio di sostanze**

dopanti al solo caso in cui tale crimine venga commesso al fine di alterare le prestazioni degli atleti.

La Corte costituzionale ritiene le questioni di legittimità costituzionali ammissibili e fondate. Anche se, ai sensi del principio consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost., dovrebbero considerarsi inammissibili le questioni concernenti le disposizioni abrogative di una previgente incriminazione miranti al ripristino nell'ordinamento delle norme abrogate, tale principio può essere oggetto di motivate eccezioni. Per la Corte, **tra tali eccezioni è da ricomprendersi sicuramente l'uso scorretto del potere legislativo da parte del Governo che abbia abrogato, anche parzialmente, mediante decreto legislativo una disposizione penale, senza a ciò essere autorizzato dalla legge delega.**

Il legislatore delegante mirava a razionalizzare e rendere maggiormente conoscibile e comprensibile la normativa penale, **incaricando il governo di inserire nel relativo Codice le fattispecie criminose già previste da disposizioni di legge in vigore.** Nel caso di specie, però, il legislatore delegato, nel compiere l'operazione di "riassetto normativo" nel settore del doping, ha arricchito la descrizione della fattispecie del reato di commercio illecito di sostanze dopanti, restringendone la punibilità. **Il legislatore delegato ha esorbitato chiaramente dai confini della delega conferita dalla citata legge n. 103 del 2017.** In questo contesto, la Corte ricorda come la delega per il riordino o per il riassetto normativo concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante.

Sarà compito dei giudici remittenti valutare gli effetti della pronuncia sugli imputati dei giudizi *a quibus*, tenendo conto del principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.

Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 586-*bis*, settimo comma, del Codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

Stefano Bargiacchi